

GEORG GÄNSWEIN

«I VESCOVI... SONO AUTENTICI DOTTORI E MAESTRI
DELLA FEDE» ANNOTAZIONI SULLA GENESI
E L'INTERPRETAZIONE DEL CAN. 753 CIC

I. Fonti e genesi del can. 753. — 1. Fonti. — *a*) C. 1326 CIC/1917. — *b*) Concilio Vaticano II, «Lumen gentium» (art. 25). — 2. Genesi del can. 753. — *a*) Gli schemata della «Lex Ecclesiae Fundamentalalis (LEF)». — *b*) Gli Schemata CIC. — 3. Risultato. — II. Interpretazione del can. 753. — 1. Vescovi come «dottori autentici e maestri della fede». — *a*) Magistero autentico. — *b*) «Episcopi... authentici sunt fidei doctores et magistri». — *c*) Sintesi. — 2. Forza di obbligazione del autentico magistero ecclesiastico particolare.

Le disposizioni introduttive al terzo libro del Codice di Diritto Canonico «De Ecclesiae munere docendi» si occupano dei vari modi di esercizio del magistero della Chiesa e della loro obbligatorietà canonica⁽¹⁾. Mentre le due prime norme (cann. 749-751) si occupano dell'esercizio infallibile del magistero ecclesiastico universale del Romano Pontefice o del Collegio dei Vescovi riuniti nel Concilio ecumenico o dispersi per il mondo, i canoni 752-753 si dedicano al-

⁽¹⁾ Cfr. WINFRIED AYMANS, *Begriff, Aufgabe und Träger des Lehramts*, in: Joseph Listl, Heribert Schmitz (Hg.), *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, seconda rielab. edizione, Regensburg 1999, 659-669; HEINRICH MUSSINGHOFF/HERMANN KAHLER, *Einführung zu cc. 747-755*, in: Klaus Lüdicke (ed.), *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*. Essen 1984 (data dell'aggiornamento: dicembre 1998); NORBERT LÜ-DECKE, *Die Grundnormen des katholischen Lehrrechts in den päpstlichen Gesetzbüchern und neueren Äußerungen in päpstlicher Autorität*. Würzburg 1997 (= Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft 28) 134-414; CARLOS J. ERRÁZURIZ M., *Unità e tipologia del magistero nella Chiesa: Rilevanza giuridico-canonica*, in *Ius Ecclesiae* 11 (1999) 427-445; DAVIDE CITO, *L'assenso al magistero e la sua rilevanza giuridica*, in *Ius Ecclesiae* 11 (1999) 471-491.

l'esercizio non infallibile in primo luogo del magistero universale e poi del magistero ecclesiastico particolare⁽²⁾.

Nel can. 753 i Vescovi vengono chiamati «autentici dottori e maestri della fede». Viene loro attribuito un magistero autentico che esercitano come singoli o riuniti nelle conferenze episcopali o nei concili particolari. Secondo il can. 752 anche il magistero del Romano Pontefice e del Collegio episcopale viene chiamato «magisterium authenticum». Il can. 750 parla, invece, di «magisterium sollemne» e di «magisterium ordinarium et universale». Queste due espressioni caratterizzano le varie forme di esercizio dell'infalibilità del magistero. Da una parte s'intende la forma straordinaria (= solenne) dell'esercizio infallibile del magistero attraverso una decisione «ex-cathedra» del Romano Pontefice o del Collegio episcopale in un Concilio Ecumenico, dall'altra s'intende la sua forma ordinaria ed universale tramite i Vescovi dispersi per il mondo⁽³⁾.

Nelle pubblicazioni canonistiche e teologiche si può trovare talvolta una delimitazione del magistero «autentico» al magistero ordinario o un confronto fra magistero autentico e magistero infallibile⁽⁴⁾. Perciò ci si deve domandare se il concetto di «magistero autentico» nel CIC viene limitato al magistero ordinario in quanto distinto dal magistero infallibile. Cosa significa precisamente l'espressione «magistero autentico» riguardo ai titolari del magistero ecclesiastico particolare? In altre parole: in che modo il can. 753 comprende i titolari del magistero ecclesiastico particolare e quali condizioni di validità vengono chieste? A tali questioni si rivolgono le presenti osservazioni⁽⁵⁾.

(2) Cfr. LÜDECKE, *Grundnormen* (nota 1), 304-367.

(3) Cfr. GEORG GÄNSWEIN, *Commento al Motu proprio «Ad tuendam fidem»*, in *Ius Ecclesiae* 11 (1999) 256-273, hier 257-259.

(4) Cfr. per esempio B. JEAN-PIERRE TORRELL, *Die Verbindlichkeit von «Ordinatio sacerdotalis»*. *Zur Hermeneutik lebramtlicher Dokumente*, in: Gerhard Ludwig Müller (Hg.), *Frauen in der Kirche. Eigensein und Mitverantwortung*, Würzburg, 1999, 357-379, hier 360-368. WOLFGANG BEINERT, *Kirchliches Lebramt*, in: WOLFGANG BEINERT, (ed.), *Lexikon der katholischen Dogmatik*, Freiburg, Basel, Wien, 1987, 315-329, 317-319; PETER KNAUER, *Der Glaube kommt vom Hören*, *Ökumenische Fundamentaltheologie*, Graz, Wien, Köln, 1978, 224; FRANCIS A. SULLIVAN, *Magisterium, Teaching Authority in the Catholic Church*, Dublin, 1983, 161; WOLFGANG BÖCKENFÖRDE, *Lehrbeanstandungen in der röm.-kath. Kirche und das Verfahren der Kongregation für die Glaubenslehre*, in *ZevKR* 32 (1987) 258-279, 263; BERNARD SESBOÛÉ, *Magistère «ordinaire» et magistère «authentique»*, in *RSR* 84 (1996) 267-275.

(5) La problematica non viene trattata espressamente nei diversi commenti. Cfr.

Per interpretare con rigore metodologico e scientifico il can. 753 è necessario svolgere un breve esame delle fonti e della sua genesi. Dopo è possibile presentare una risposta al summenzionato complesso di problemi.

I. *Fonti e genesi del can. 753.*

1. *Fonti.*

Alla base del can. 753 ci sono due fonti principali⁽⁶⁾: da una parte il c. 1326 CIC/1917 e dall'altra la costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II sulla Chiesa «Lumen gentium».

a) *C. 1326 CIC/1917.*

Nella quarta parte «De magistero ecclesiastico» del terzo libro del Codex Iuris Canonici del 1917 le disposizioni canoniche sul ma-

per esempio HEINRICH MUSSINGHOFF, Commento al c. 753, in KLAUS LÜDICKE (ed.), *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*. Essen 1984 (dicembre 1998); LUIGI CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, Napoli, 1988, 847-848; WINFRIED AYMANS, *Begriff* (nota 1), 660-665; JAMES A. CORIDEN, Commento al c. 753, in: James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel (ed.), *The Code of Canon Law*. Commissioned by the Canon Law Society of America. Text und Commentary, New York, Mahwah 1985, 548-549; LAMBERTO DE ECHEVERRÍA, Commento ai cc. 747-753, in: Lamberto de Echeverría (ed.), *Código de Derecho Canónico*. Edición bilingüe comentada por los profesores de la Facultad de derecho canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, tercera edición, Madrid, 1985 (= Bibliotheca de Autores Cristianos, Declarada de interés nacional 442) 391-395; *Código de Derecho Canónico*. Edición bilingüe. Instituto Martín de Azpilcueta (ed.), Quinta edición revisada y actualizada. Pamplona, 1992, 474-475; DARIO COMPOSTA, Commento ai cc. 747-753, in: Pio Vito Pinto (ed.), *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma, 1985 (= Studia Urbaniana 21), 469-474; HUGO SCHWENDENWEIN, *Das neue Kirchenrecht. Gesamtdarstellung*. Seconda edizione, Graz, Wien, Köln, 1984, 297-299; GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto canonico*. Roma, 1990, 399-405; PATRICK VALDRINI, *La fonction d'enseignement dans l'Église*, in: Patrick Valdrini, Jacques Vernay, Jean-Paul Durand, Oliver Échappé (ed.), *Droit canonique*, Paris, 1989, 264-273. MARIO PETRONCELLI, *Diritto canonico*. Ottava edizione, aggiornata con il nuovo codice. Napoli 1983, 247-251; AYMANS-MÖRSDORF, *Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici*, vol. 2, tredicesima rielaborata edizione, Paderborn, München, Wien, Zürich, 1997, 294-297.

⁽⁶⁾ Il seguente prospetto si basa su HERIBERT SCHMITZ, *Die Lebrautorität der Bischofskonferenz gemäß c. 753*, in: Hubert Müller, Hermann J. Pottmeyer (ed.), *Die Bischofskonferenz. Theologischer und juristischer Status*. Düsseldorf, 1989, 196-235, specialmente 216-226.

gistero ecclesiastico vengono introdotte con alcune norme generali: l'incarico d'insegnamento della Chiesa⁽⁷⁾, il diritto della Chiesa dell'annuncio della fede e l'obbligo da parte di tutti i fedeli di accettare la fede⁽⁸⁾, l'oggetto del magistero, la qualità delle affermazioni e il modo in cui si esprime il magistero⁽⁹⁾, l'obbligo di evitare l'eresia, il rifiuto di tutte le dottrine erranee e l'osservanza delle relative decisioni della Santa Sede⁽¹⁰⁾, l'obbligo di professare la fede, le definizioni di eresia, apostasia e scisma e le disposizioni sul dialogo religioso⁽¹¹⁾. Alla fine delle norme introduttive si trova l'affermazione sull'autorità magisteriale dei Vescovi nel seguente testo⁽¹²⁾:

«Episcopi quoque, licet singuli vel etiam in Conciliis particularibus congregati infallibilitate docendi non polleant, fidelium tamen suis curis commissorum, sub auctoritate Romani Pontificis, veri doctores seu magistri sunt».

In questa disposizione giuridica sono inclusi gli elementi essenziali del magistero dei Vescovi: non soltanto il Romano Pontefice e il Concilio Ecumenico, ma anche i Vescovi sono titolari del magistero ecclesiastico. Tramite la particella «quoque» che segue immediatamente la parola «episcopi» viene distinto il magistero dei Vescovi dal magistero ecclesiastico universale e definito in modo più preciso nella proposizione subordinata che inizia con la parola «licet».

Ai Vescovi spetta questa funzione sia come singoli, sia riuniti nei concili particolari. Anche se essi non godono del magistero infallibile con tutte le conseguenze che ne risultano, sono veri annunciatori e maestri della fede. Il loro magistero può esigere obbligatorietà, però soltanto riguardo ai fedeli loro affidati e sotto l'autorità del Romano Pontefice. Da ciò si può notare come la prima parte del can. 753 ha ripreso quasi testualmente il c. 1326 CIC/1917. La collocazione giuridica sistematica, il contenuto di queste due norme e la struttura sin-

(7) C. 1322 § 1 CIC/1917.

(8) C. 1322 § 2 CIC/1917.

(9) C. 1323 CIC/1917.

(10) C. 1324 CIC/1917.

(11) C. 1325 CIC/1917.

(12) C. 1326 CIC/1917 rimanda alle seguenti fonti: PIUS VI. *Const. «Auctorem fidei»*, 28 Aug. 1794, prop. 6; Synodi Pistorien., *damn.*; GREGORIUS XVI, *ep. Encycl. «Mirari vos»*, 15 Aug. 1832; PIUS IX., *ep. «Tuas libenter»*, 21 Dec. 1863; LEO XIII., *ep. «Est sane molestum»*, 17 Dec. 1888; PIUS X., *encycl. «Acerbo nimis»*, 15 Apr. 1905; S. C. S. Off. (Kenntucky), 9 Maii 1821, ad 2.

tattica relativa al parallelismo fra Vescovi come singoli e come riuniti presentano una somiglianza che non può essere ignorata⁽¹³⁾ ».

b) *Concilio Vaticano II, «Lumen gentium» (art. 25).*

La costituzione sulla Chiesa «Lumen gentium» del Concilio Vaticano II si occupa nell'articolo 25 dell'autorità magisteriale dei Vescovi. I Vescovi vengono denominati «praecones» e sono maestri autentici, cioè rivestiti dell'autorità di Cristo:

«Episcopi enim sunt fidei praecones, qui novos discipulos ad Christum adducunt, et doctores authentici seu auctoritate Christi praediti, qui populo sibi commisso fidem credendam et moribus applicandam praedicant⁽¹⁴⁾ ».

A condizione che insegnino in comunione con il Romano Pontefice, essi vanno apprezzati da tutti come testimoni della verità divina e cattolica, ed i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio soltanto alla dottrina della fede del proprio Vescovo presentata nel nome di Cristo. Da ciò segue che l'esigenza di obbligatorietà e il vigore dell'obbligazione dei Vescovi sono limitati.

«Episcopi in communione cum Romano Pontifice docentes ab omnibus tamquam divinae et catholicae veritatis testes venerandi sunt; fideles autem in sui Episcopi sententiam de fide et moribus nomine Christi prolatam concurrere, eique religioso animi obsequio adhaerere debent⁽¹⁵⁾ ».

Da questa affermazione della costituzione «Lumen gentium» si desume l'espressione «authenticus (doctor)» che appare nella prima parte del can. 753. La seconda parte della stessa norma riprende, invece, la LG 25, 1.

2. *Genesis del can. 753.*

Lo sguardo sulla genesi del can. 753 fa vedere uno sviluppo a doppio binario: due binari di testi hanno condotto alla stesura finale della norma, vale a dire il progetto della «Lex Ecclesiae Fundamen-

⁽¹³⁾ Cfr. SCHMITZ, *Bischofskonferenz* (nota 6) 219.

⁽¹⁴⁾ Costituzione dogmatica sulla Chiesa «Lumen gentium», in: AAS 57 (1965) 5-75, 29. Cfr. anche *Lexikon für Theologie und Kirche, Das Zweite Vatikanische Konzil*, I, Freiburg, seconda edizione 1966, 234.

⁽¹⁵⁾ AAS 57 (1965) 29.

talis» e gli schemata del CIC circa le disposizioni sul magistero ecclesiastico.

a) *Gli schemata della «Lex Ecclesiae Fundamentalis (LEF)»* ⁽¹⁶⁾.

Nel primo progetto della LEF dall'anno 1969 ⁽¹⁷⁾ si presenta nel can. 58, con riferimento al LG 25 e al can. 1326 CIC/1917, la seguente disposizione:

«Religioso animi obsequio adhaerendum est doctrinae quam Episcopi in communione qui sunt cum Collegii Capite et membris, sive singuli, sive in Synodis aut in Conferentiis congregati, enuntiant; hi enim licet infallibilitate docendi non polleant, fidelium suae curae commissorum authentici sunt fidei doctores et magistri. Cui autentico magisterio sui Episcopi fideles religioso animi obsequio adhaerere tenentur ⁽¹⁸⁾».

Questa norma, sulla scorta del can. 1326 CIC/1917, cerca di riformulare la disposizione inerente del magistero autentico dei Vescovi, che sono in comunione con il capo e con i membri del Collegio episcopale, e la loro esigenza di obbligatorietà. Il progetto parte dalla dovuta obbedienza (religiosum animi obsequium) che viene limitata dall'assenso di fede, di ciò parla il precedente can. 57 ⁽¹⁹⁾. Nel progetto successivo (1971), il «Textus emendatus» ⁽²⁰⁾, questa disposizione, ora can. 59, ha subito alcuni cambiamenti:

⁽¹⁶⁾ Circa lo scopo e il contenuto della «Lex Ecclesiae Fundamentalis» cfr. WINFRIED AYMANS, *Das Projekt einer Lex Ecclesiae Fundamentalis*, in: WINFRIED AYMANS, *Kirchenrechtliche Beiträge zur Ekklesiologie* (= Kanonistische Studien und Texte, 42) 303-319. Una ricerca approfondita sulla tematica presenta DANIEL CENALMOR PALANCA, *La ley fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyecto legislativo*. Pamplona, 1991.

⁽¹⁷⁾ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO (= PCR), *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalibus cum Relatione* (sub secreto). Typis Polyglottis Vaticanis 1971, qui si trovano gli Schemata LEF/1969 e LEF/1971 con le relazioni. Circa la genesi degli Schemata LEF cfr. PCR, *Synthesis generalis laboris PCR*, in *Communicationes* 19 (1987) 262-308, 304-307.

⁽¹⁸⁾ PCR, Schema LEF/1969 (nota 17) 33.

⁽¹⁹⁾ In uno schema precedente le due forme dell'atteggiamento di fede erano unite in un unico canone; in seguito si è voluta cambiare questa connessione: «In hoc canone agitur de Magisterio authentico Episcoporum, qui sunt in communione cum Collegii Capite et membris. In schemate prius proposito, textus huius canonis erat in paragrapho altera canonis praecedentis. Magis placuit Consultoribus ut textus hic in canone separato enuntiaretur». PCR, Relatio al c. 58 Schema LEF/1969 (nota 17) 38.

⁽²⁰⁾ PCR, *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalibus textus emendatus cum relatione*

« Religioso animi obsequio adhaerendum est doctrinae quam Episcopi in communione hierarchica qui sunt cum Collegii Capite et membris, sive singuli, sive in Synodis aut in Conferentiis congregati, enuntiant; hi enim licet infallibilitate in docendo non polleant, fidelium suae curae commissorum autentici sunt fidei doctores et magistri. Cui autentico magisterio suorum Episcoporum fideles religioso animi obsequio adhaerere tenentur ».

La versione del «textus emendatus» mostra tre modifiche linguistiche: davanti alla parola «communio» viene inserita l'aggettivo «hierarchica»; l'espressione «infallibilitate docendi» è stata cambiata in «infallibilitate in docendo» e il singolare «Episcopi» diventa un plurale «Episcoporum». La relazione riferisce che le modifiche hanno voluto rendere più giusta la forma del testo e più sicura la norma del testo⁽²¹⁾. La comunione con il Collegio episcopale, chiesto ai Vescovi, viene precisato con il termine «gerarchica»; il cambiamento da «infallibilitas docendi» in «infallibilitas in docendo» rimane senza una spiegazione; la riformulazione di «sui Episcopi» in «suorum Episcoporum» viene motivata dal fatto che i fedeli sono tenuti all'obbedienza religiosa soltanto verso il loro proprio Pastore⁽²²⁾.

Nelle consultazioni seguenti della Commissione della riforma del Codice si trova una modifica decisiva. Nel progetto della LEF che il Coetus specialis nell'aprile 1974 ha elaborato⁽²³⁾, il riferimento ai Vescovi, che sono riuniti nei Sinodi e nelle Conferenze episcopali, è stato cancellato. La relativa norma (can. 60) recitava:

de ipso Schemate deque emendationibus receptis (reservatum). Typis Polyglottis Vaticanis, 1971.

⁽²¹⁾ PCR, Schema LEF/1971 (nota 20) 147: «Aliqua tantum verba mutantur, ut rector sit forma et certior sit norma».

⁽²²⁾ PCR, LEF/1971 (nota 20) 147: «Re quidem vera, ad hoc religiosum obsequium praestandum fideles tenentur tantum quoad declarationes proprii Pastoris, et ideo dicitur in textu "suorum Episcoporum"...» Un Simposio, organizzato dall'Istituto Canonistico dell'Università di Monaco nel 1971, ha esaminato le nuove disposizioni e ha pubblicato un proprio progetto delle norme. Cfr. WINFRIED AYMANS, HERIBERT HEINMANN, KLAUS MÖRSORF, RICHARD, A. STRIGL, *Lex Ecclesiae Fundamentaliss. Bericht über die Arbeitsergebnisse eines Kanonistischen Symposions in München 1971*, in *AfkKR* 140 (1971) 407-506, hier 482.

⁽²³⁾ Cfr. PCR, *Coetus specialis studii «De lege Ecclesiae Fundamentaliss»* (sessio VIII) diebus 23-26 aprilis a. 1974 habita (non publicati); cfr. SCHMITZ, *Lehrautorität* (nota 6) 222.

« Singuli Episcopi, in communione qui sunt cum Collegii Capite et membris, licet infallibilitate in docendo non polleant, christifidelium suae curae commissorum authentici sunt fidei doctores et magistri; cui authentico magisterio suorum Episcoporum christifideles religioso animi obsequio adhaerere tenentur⁽²⁴⁾ ».

Il dibattito nella riunione del marzo 1975 si concentrava sulla questione se fosse opportuno trattare delle « adunationes » dei Vescovi nella « Lex Ecclesiae Fundamentalis »⁽²⁵⁾. La formulazione dello Schemata del 1971 « sive singuli sive in Synodis aut in Conferentiis congregati » è stata cancellata proprio a causa delle obiezioni fatte dagli stessi Vescovi⁽²⁶⁾, con la motivazione che alle conferenze episcopali non spetti una funzione magisteriale e anche il n. 36 del decreto del Vaticano II « Christus Dominus » sulla Missione pastorale dei Vescovi non menzionava le Conferenze episcopali⁽²⁷⁾. La maggioranza decideva così di redigere una nuova formulazione, ricorrendo al testo dello Schema del 1971 e cancellando la menzione fatte alle conferenze episcopali; al suo posto veniva poi menzionato il concilio particolare, perché le conferenze episcopali avrebbero avuto la competenza di emanare norme disciplinari, non di fare dichiarazioni dottrinali⁽²⁸⁾.

Il can. 60 Schema LEF/1975 è stato riformulato unanimemente nel modo seguente:

⁽²⁴⁾ C. 60 Schema LEF/1974 è pubblicato in *Communicationes* 9 (1977) 110.

⁽²⁵⁾ Cfr. PCR, *Coetus specialis studii « De Lege Ecclesiae Fundamentalisi »* (sessio IX), in *Communicationes* 9 (1977) 83-116, 110-111.

⁽²⁶⁾ *Communicationes* 9 (1977) 110: « Ponitur quaestio de opportunitate necne aliquid dicendi circa Episcoporum adunationes; in schemata enim LEF anno 1971 typis edito dicebatur: "sive singuli sive in Synodis aut in Conferentiis congregantur..." , quae verba expuncta fuerunt propter animadversiones ipsorum Episcoporum ».

⁽²⁷⁾ *Communicationes* 9 (1977) 111: « Animadvertit unus Consultor canonem agere de functione magisteriali, quae non competit Conferentiis: ipsae possunt solummodo normas condere, quae vim obligandi adquirent si tres statutae condiciones adimpleantur. Censet Relator Conferentias episcopales posse quasdam declarationes doctrinales edere, quod negant alii Consultores, ex quibus unus adducit Decr. *Christus Dominus*, n. 36, ubi nulla mentio fit Conferentiarum ».

⁽²⁸⁾ *Communicationes* 9 (1977) 111: « Instat aliquis ut talis mentio fiat in hoc canone, sed plerique Consultores magis expedire censent ut nova formula appareatur, desumpta quidem ex textu LEF typis edito, sed ubi expungatur mentio Conferentiarum Episcopaliū, utpote quae, uti in Concilio Vaticano II statuitur, normas disciplinares condere possint, non autem doctrinales declarationes edere ».

«Episcopi, in communione qui sunt cum Collegii Capite et membris, sive singuli sive in Synodis aut in Conciliis particularibus congregati, licet infallibilitate in docendo non polleant, christifidelium suae curae commissorum autentici sunt fidei doctores et magistri; cui autentico magisterio suorum Episcoporum christifideles religioso animi obsequio adhaerere tenentur»⁽²⁹⁾.

Tranne il cambiamento circa l'autorità magisteriale della conferenza episcopale è notevole un'altra modifica. L'affermazione introduttiva circa l'obbedienza religiosa viene cancellata, perché essa sarà ripetuta nella seconda parte del canone. Questo cambiamento però non era soltanto una cancellatura di un raddoppiamento inutile. Tale correzione era materialmente necessaria, poiché l'obbedienza religiosa fosse dovuta soltanto al proprio Vescovo diocesano e alle istanze gerarchiche a lui superiori⁽³⁰⁾.

La formulazione del progetto del 1975 è entrata poi nello Schema LEF/1976 come can. 61⁽³¹⁾ ed è rimasta, senza cambiamenti, come can. 61 anche nello Schema LEF/1980. All'inizio dell'anno 1981 si doveva constatare che una «Lex Ecclesiae Fundamentalis» non sarebbe stata emanata o almeno si doveva prevedere un rinvio del progetto⁽³²⁾.

b) *Gli Schemata CIC.*

La Commissione per la riforma del Codice si è occupata nel 1967 delle norme sul magistero ecclesiastico. È stato deciso unani-

⁽²⁹⁾ *Communicationes* 9 (1977) 111.

⁽³⁰⁾ Il Progetto alternativo del Simposio canonistico nel 1971 affermava circa l'obbligo dell'obbedienza: «Für synodale Organe wie für die Bischofskonferenzen ist festzustellen, dass nicht Äußerungen der einzelnen auf den Synoden und Bischofskonferenzen versammelten Bischöfe, die naturgemäß sehr vielstimmig sein können, sondern der Spruch des kollegialen Organs allein entscheidend ist.» Cfr. AYMANS, HEINEMANN, MÖRSORF, STRIGL, *Lex Ecclesiae Fundamentalis* (nota 22) 482.

⁽³¹⁾ PCR, *Lex Ecclesiae Fundamentalis seu Ecclesiae Catholicae Universae Lex Canonica Fundamentalis*, Romae iunio 1976 (non pubblicato). C. 61 Schema LEF/1976 è reso pubblico in: *Communicationes* 13 (1981) 67.

⁽³²⁾ Cfr. PCR, *Relatio complectens animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitum, cum responsionibus a Secretariis et Consultoribus datis* (= Relatio 1981), in: *Communicationes* 14 (1982) 116-230, 121. Circa il fallimento della LEF cfr. CENALMOR PALANCA, *Ley fundamental* (nota 16) 101-104; informazioni utili offre anche FRANCESCO D'OSTILIO, *La storia del nuovo codice di diritto canonico. Revisione-promulgazione-presentazione*. Città del Vaticano, 1983, 47-49.

memente di conservare nelle fonti il testo del can. 1326 CIC/1917 con un riferimento alle conferenze episcopali e con l'inserimento di un brano tratto dalla costituzione dogmatica «Lumen gentium». Il risultato della discussione è entrato nel primo progetto del can. 1326 CIC/1917 ed è stata proposta la seguente formulazione:

«Episcopi quoque, licet singuli vel etiam in Conciliis particularibus aut Conferentiis congregati infallibilitate docendi non polleant, fidelium tamen suis curis commissorum, sub auctoritate Romani Pontificis, veri fidei sunt doctores seu magistri»⁽³³⁾.

Nelle adunanze sul magistero ecclesiastico, che sono tenute contemporaneamente ai lavori dello Schema/LEF, il can. 1326 CIC/1917 è stato mantenuto senza cambiamenti⁽³⁴⁾ come can. 6 della parte «De magisterio ecclesiastico»⁽³⁵⁾. In questa stesura è rimasto anche come can. 6 nello Schema «De Ecclesiae munere docendi 1977». È stata cancellata soltanto la parola «quoque» all'inizio della norma e la sottomissione all'autorità del Romano Pontefice è stata ampliata all'«autorità suprema della Chiesa». Il can. 6. dello Schema *Munus docendi/1977* recita:

«Episcopi, licet singuli vel etiam in Conciliis particularibus aut Conferentiis congregati infallibilitate docendi non polleant, fidelium tamen suis curis commissorum, sub auctoritate supremae Ecclesiae potestatis, veri fidei sunt doctores seu magistri»⁽³⁶⁾.

Nella discussione del progetto sulla base delle prese di posizione pervenute da diverse istanze si decise di togliere il can. 6, perché la questione sul magistero dei Vescovi che veniva lì trattata, sarebbe stata trattata in modo esteso nella LEF⁽³⁷⁾. Pertanto non fu più ri-

⁽³³⁾ PCR, *Coetus studiorum de magisterio ecclesiastico* (sessio I, 23-28 gennaio 1967) in *Communicationes* 19 (1987) 221-260, 235 e 252; cfr. *Communicationes* 7 (1975) 149-160, 150. Circa un prospetto sulla genesi degli Schemata/CIC Liber III «De Ecclesiae munere docendi» cfr. PCR, *Synthesis generalis laboris PCR*, in *Communicationes* 19 (1987) 262-308, 281-284, 308.

⁽³⁴⁾ PCR, *Coetus de magisterio ecclesiastico*, in: *Communicationes* 7 (1975) 149-160, 150: «Tandem, servatur norma quae habetur in can. 1326 Codicis I.C.».

⁽³⁵⁾ Cfr. PCR, *Synthesis generalis laboris PCR*, in *Communicationes* 19 (1987) 283.

⁽³⁶⁾ PCR, *Schema Munus Docendi 1977*, 10.

⁽³⁷⁾ PCR, *Coetus studiorum «De munere docendi»*, Sessio I (4-9 febbraio 1980), (non pubblicato). Cfr. SCHMITZ, *Lehrautorität* (nota 6) 225. La Conferenza Episcopale Tedesca nella sua presa di posizione circa lo Schema «Munus Docendi 1977», ha proposto di mettere in diretto contesto il can. 6 con le altre disposizioni circa il soggetto del

portato nello Schema CIC/1980 una norma relativa al can. 6 dello Schema Munus docendi/1977⁽³⁸⁾.

Tuttavia, quando, all'inizio del 1981, si prevede che la pubblicazione della LEF non si sarebbe realizzata, la Commissione della riforma del Codice propose di trasferire al nuovo CIC alcune disposizioni previste per la LEF⁽³⁹⁾. Fra queste norme si trovava anche la disposizione sul magistero dei Vescovi che però subì un cambiamento importante in confronto alla stesura del c. 61 dello Schema LEF/1980. Pertanto fu proposto il seguente testo da inserire nel nuovo CIC:

« Episcopi, qui sunt in communionem cum Collegiis capituli et membrorum, sive singuli sive in conferentiis Episcoporum aut in conciliis particularibus congregati, licet infallibilitate in docendo non polleant, christifidelium suae curae commissorum authentici sunt fidei doctores et magistri; cui authentico magisterio suorum Episcoporum christifideles religiosi animi obsequio adhaerere tenentur⁽⁴⁰⁾ ».

Il mutamento riguardava la menzione delle conferenze episcopali fatte al posto dei sinodi che sono significativi soltanto per le Chiese orientali. La norma cambiata fu inserita nello Schema CIC/1982 come can. 752⁽⁴¹⁾. Con questa stesura fu fissata, riguardo al contenuto e all'ordine sistematico, la norma per il nuovo CIC sui Vescovi come titolari del magistero ecclesiastico particolare. Muterà soltanto il numero dei canoni; vale a dire il can. 752 dello Schema CIC/1982 diventerà il can. 753 CIC/1983.

magistero ecclesiastico e di trasferirle nel CIC con la stessa formulazione prevista per lo Schema LEF. Il can. 6 Schema MunDoc 1977 dovrebbe pertanto avere la stessa formulazione come il can. 61 Schema LEF. Cfr. DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, *Stellungnahme zu dem « Schema Canonum Libiri III de Ecclesiae Munere Docendi »*, Bonn, 1978, riferendosi alla formulazione del can. 61 pubblicata nelle relazioni della PCR.

⁽³⁸⁾ Cfr. PCR, *Schema CIC*, Libreria Editrice Vaticana 1980, 171.

⁽³⁹⁾ Cfr. PCR, *Relatio 1981*, in *Communicationes* 15 (1983) 88.

⁽⁴⁰⁾ C. 61 [scil. Schematis LEF] (can. 707 quinquies Schematis C.I.C.). Cfr. PCR, *Relatio 1981, Appendix: Canones «LEF»*, qui in CIC inserendi sunt, si ipsa «LEF» non promulgatur, in *Communicationes* 16 (1984) 91-99, 98, dove il can. 61 dello Schema LEF è stato pubblicato già con il cambiamento e come can. 707 quinquies Schematis CIC.

⁽⁴¹⁾ PCR, *Codex Iuris Canonici, Schema novissimum*, E Civitate Vaticana, 25 Martii, 1982, 140.

3. Risultato.

Le fonti principali per il can. 753 CIC sono state prese in considerazione in modo differente nei due binari del testo durante la genesi della norma. Mentre all'inizio si è presa come base il can. 1326 CIC/1917 e, in rapporto alla «Lumen gentium», art. 25,1 lo si è mantenuto cambiandolo soltanto in modo insignificante, negli Schemata LEF si è dato più peso al testo di «Lumen gentium» 25,1, cosicché il can. 753 CIC è coniato totalmente sulla fonte conciliare⁽⁴²⁾.

La genesi del testo dimostra una comprensione controversa riguardo alla posizione dell'autorità del Magistero dei Vescovi riuniti nelle conferenze episcopali. La menzione delle conferenze episcopali, prevista originariamente nelle norme sui Vescovi come titolari del magistero ecclesiastico particolare, è stata in seguito cancellata; solo quando sono state trasferite le disposizioni dello Schema LEF nel CIC è stata ripristinata la formulazione precedente.

II. Interpretazione del can. 753.

Il can. 753, riguardo alla sua struttura formale, è una proposizione giuridica completa che consiste di due parti⁽⁴³⁾. La prima parte contiene una affermazione teologico-dottrinale circa l'autorità magisteriale episcopale, la seconda parte un obbligo giuridico dei fedeli⁽⁴⁴⁾.

1. Vescovi come «dottori autentici e maestri della fede».

Il contenuto principale del can. 753 riguarda i Vescovi come titolari dell'autentico Magistero ecclesiastico particolare⁽⁴⁵⁾. Certi Ve-

⁽⁴²⁾ Cfr. SCHMITZ, *Lehrautorität* (nota 6) 226.

⁽⁴³⁾ Cfr. GEORG MAY, ANNA EGLER, *Einführung in die kirchenrechtliche Methode*. Regensburg, 1986, 163-170.

⁽⁴⁴⁾ Circa il significato e le diverse caratteristiche della legge cfr. LOTHAR WÄCHTER, *Gesetz im kanonischen Recht. Eine rechtssprachliche und systematisch-normative Untersuchung zu Grundproblemen der Erfassung des Gesetzes im katholischen Kirchenrecht*. St. Ottilien, 1989 (MthStKan 43), 225-272.

⁽⁴⁵⁾ LÜDECKE, *Grundnormen* (nota 1) 359, parla di espressione complessa («komplexe Aussage»); SCHMITZ, *Lehrautorität* (nota 6) 299, di una struttura complicata («verschachtelte Struktur»).

scovi sono « dottori autentici e maestri della fede » per i fedeli affidati alla loro cura. La loro menzione al plurale li fa vedere nella loro responsabilità sia come singoli che in comunione della testimonianza comune e in un possibile agire collegiale ⁽⁴⁶⁾.

Secondo il c. 375 § 1 i Vescovi, per divina istituzione, sono successori degli Apostoli e sono costituiti pastori della Chiesa attraverso lo Spirito Santo, perché anch'essi siano maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto e ministri del governo ⁽⁴⁷⁾. Il can. 376 stabilisce che i Vescovi ai quali è affidata la cura di una diocesi, si chiamano Vescovi diocesani ⁽⁴⁸⁾, gli altri si chiamano Vescovi titolari ⁽⁴⁹⁾. Sullo sfondo di questa distinzione ci si deve domandare se con « episcopi » nel c. 752 si intendono soltanto i Vescovi diocesani o anche i Vescovi titolari. In altre parole: il c. 753 riguardante l'« episcopus » è una formulazione esclusiva o inclusiva? Il vescovo titolare è dottore autentico e maestro della fede, anche se gli manca il « gregge affidato »? Una seconda questione si pone riguardo all'interpretazione dell'espressione « magistero autentico ».

a) *Magistero autentico.*

Che cosa significa, sotto l'aspetto contenutistico, l'espressione « magistero autentico » e come la si può esprimere nel modo più adeguato possibile ⁽⁵⁰⁾? L'applicazione dell'aggettivo « autentico » per il magistero ecclesiastico nella versione « magisterium autenticum » ⁽⁵¹⁾ è diventata usuale nel linguaggio ecclesiale a partire dal Vaticano

⁽⁴⁶⁾ Cfr. le interessanti riflessioni circa il carattere di testimonianza dell'annuncio (collegiale) di WINFRIED AYMANS, *Das synodale Element in der Kirchenverfassung*, München, 1970 (MhtStkan 30), 273-295.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. GEORG BIER, *Kommentar zu c. 375*, in: Klaus Lüdicke (ed.), *Münsterscher Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, Essen, 1984 (data di aggiornamento: agosto 1997).

⁽⁴⁸⁾ Cfr. AYMANS-MÖRSORF, *KanR II* (nota 5) 328-364, specialmente 340-357.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. AYMANS-MÖRSORF, *ibid.* 352-356.

⁽⁵⁰⁾ LÜDECKE, *Grundnormen* (nota 1) 238 afferma con ragione che molte traduzioni aggirano il problema in quanto non traducono il latinismo (authentisch, authentic, autentico, auténtico).

⁽⁵¹⁾ L'aggettivo « authenticus » può significare, sotto l'aspetto storico-concettuale autorità o genuinità, ma anche fedeltà giuridicamente garantita o affidabilità. Cfr. KLAUS KIENZLER/MAX SECKLER, *Authentizität, I. Systematisch-theologisch*, in: *LTHK*, 3. ed.; vol. 1, 1287-1289.

II⁽⁵²⁾. La traduzione deve fare capire che si tratta di una qualificazione del magistero come tale, sia nel suo esercizio infallibile sia nel suo esercizio non infallibile, indipendentemente dalla forma ordinaria o straordinaria. Ciò non è garantito in modo soddisfacente con il latinismo « autentico », perché non rende comprensibile la significazione originaria della parola e la sua applicazione nel contesto del magistero⁽⁵³⁾. Nel linguaggio del diritto canonico questo concetto si è ristretto anzitutto a « genuinità », « attendibilità » e « fedeltà originale »⁽⁵⁴⁾. Nel significato di identità con l'originale la parola « autentico » però vale soltanto per la qualificazione dell'esercizio infallibile del magistero, perché soltanto ad esso è garantita in tal senso l'assistenza dello Spirito Santo⁽⁵⁵⁾. Applicandola all'esercizio non infallibile avremmo come conseguenza sbagliata che soltanto il magistero infallibile fin dall'inizio garantirebbe la fedeltà con l'origine⁽⁵⁶⁾. Rispetto a ciò, cioè rispetto al magistero dei Vescovi, la parola « autentico » significa un insegnare con autorità specifica. Essa viene meglio individuata nel LG 25 con il chiaro riferimento all'« autorità di Cristo »⁽⁵⁷⁾. Riguardo sia all'esercizio infallibile che non infallibile del magistero va detto che si tratta di un insegnamento autoritativo e vincolante. In altre parole: il magistero parla sempre con autorità, ma non sempre con la stessa autorità. L'aggettivo latino « authenti-

(52) Cfr. TORRELL, *Verbindlichkeit* (nota 4) 363-368. Questa espressione si trova già nei primi progetti della Costituzione sulla Chiesa (cfr. *Schema Constitutionis Dogmaticae de Ecclesia* 1962, Caput VII: De Ecclesiae Magisterio, nr. 28 in: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Vol. I/4. Città del Vaticano, 1970, 12-121, anzitutto 57).

(53) Cfr. LÜDECKE, *Grundnormen* (nota 1) 235-239.

(54) Cfr. KIENZLER, SECKLER, *Authentizität* (nota 51) 1287 f. Circa la terminologia nel CIC XAVIER OCHOA, *Index verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici*. Roma, 2. ed. 1984, 53; RICHARD PUZA, *Authentizität. II. Kirchenrechtlich*, in *LThK*, 3. ed., vol. 1, 1289.

(55) Non è possibile una graduazione circa l'autenticità nel senso di genuinità, non è possibile un più o meno, ma soltanto un sì o no.

(56) Cfr. le utili indicazioni di CLEOPAS BERNADITO AUZA, *The noninfallible magisterium and theological dissent. A study on the contemporary phenomenon of theological dissent from the Second Vatican Council to the present from the perspectives of the theology of the magisterium about itself and of the theories of the theological dissent of some contemporary theologians*, Rome, 1990, 79-85.

(57) LG 25a: « Episcopi... sunt... doctores authentici seu auctoritate Christi praediti... ». Questa formulazione è stata scelta durante i lavori al testo conciliare per sottolineare l'autorità episcopale. Cfr. AUZA, *Magisterium* (nota 56) 52.

cus» non vuole esprimere l'autenticità nell'odierno significato comune, cioè autorità nel senso di una superiorità personale, ma indipendente dalle proprietà personali; esso vuole esprimere un'autorità ministeriale che è caratteristica proprio del magistero⁽⁵⁸⁾. Si è usato l'aggettivo «authenticus» per illustrare che cosa caratterizzi il «magisterium» come tale nel suo uso esclusivo, vale a dire una forma specifica di vincolatività che si distingue, per esempio, dall'autorità accademica⁽⁵⁹⁾. Con questa applicazione si è voluto «sottolineare in modo attributivo l'autorità propria del magistero ecclesiastico e non esprimere una qualità distinta rispetto all'infalibilità»⁽⁶⁰⁾. Soltanto dopo il Vaticano II è stata attribuita alla parola «authenticus» una funzione come attributo distintivo. L'uso della parola «magisterium», svolto nei documenti conciliari ancora in modo unitario esclusivo, è stato rotto in seguito con i tentativi della teologia di stabilire un proprio «magistero dei teologi»⁽⁶¹⁾.

b) «*Episcopi... authentici sunt fidei doctores et magistri*».

La formulazione «Episcopi... authentici fidei doctores et magistri» nel c. 753 ha un precursore nello schema «De Ecclesia» (1962) della Commissione Teologica per la preparazione del Concilio. Ivi è stata applicata la locuzione «doctores seu magistri», presa dal c. 1326 CIC/1917, soltanto è stato sostituito il «seu» per «et» e sono stati aggiunti gli aggettivi «authentici» e «veri»⁽⁶²⁾. Il testo definitivo del LG 25 denomina i Vescovi come araldi della fede (fidei praecones), come testimoni della verità divina e cattolica (divinae et catholicae veritatis testes) e come maestri autentici (doctores authentici). È appariscente la denominazione dei Vescovi come «doctores

⁽⁵⁸⁾ LÜDECKE, Grundnormen (nota 1) 239.

⁽⁵⁹⁾ Questo uso linguistico risale probabilmente al tentativo di JOHANNES BEUMER (*Das authentische Lehramt der Kirche*, in *ThGl* 38 [1947/48] 273-298) di cercare un concetto positivo per i modi dell'esercizio del magistero non infallibile. Infatti ha proposto di denominare le decisioni non infallibili del Magistero «autentico» (275).

⁽⁶⁰⁾ Vgl. LÜDECKE, Grundnormen (nota 1) 237.

⁽⁶¹⁾ Vgl. AVERY DULLES, *Lehramt und Unfehlbarkeit*, in: Walter Kern, Hermann J. Pottmeyer, Max Seckler (Hg.), *Handbuch der Fundamentaltheologie*, Freiburg i. Br., 1985-1988, vol. 4, 153-178, specialmente 161-163.

⁽⁶²⁾ Cfr. *Schema Constitutionis Dogmaticae de Ecclesia* 1962, Caput VII: De Ecclesiae Magisterio, n. 30d: «Singuli Episcopi... sunt... veri doctores et magistri authentici». Acta Synodalia (nota 52) 59.

et magistri» a causa della vicinanza linguistica dei due concetti. La denominazione «magister» vale come espressione per il maestro ministeriale e sottolinea la componente autoritativa; con la denominazione «doctores» si indica piuttosto la competenza accademica⁽⁶³⁾.

L'espressione «doctores authentici» esprime i diversi modi e forme dell'esercizio del magistero particolare. Decisiva è la posizione giuridica del vescovo e del cerchio dei destinatari. Presupposto per l'insegnamento autentico dei Vescovi è che essi siano in comunione con il capo del collegio e con gli altri Vescovi. La comunione dei Vescovi con il capo e i membri del collegio episcopale, la «communio hierarchica»⁽⁶⁴⁾, è ampia e si estende alla comunione della fede, dei sacramenti e del governo⁽⁶⁵⁾. Essi sono araldi e maestri della fede soltanto in quanto annunciano il vangelo in comunione con il magistero universale. Questa comunione non c'è presso i Vescovi ordinati validamente nelle altre Chiese o presso i Vescovi sospesi⁽⁶⁶⁾. I Vescovi sono maestri autoritativi soltanto per i fedeli loro affidati. Ciò vale anzitutto per i Vescovi diocesani a cui è affidata la cura di una diocesi, vale a dire di una porzione del popolo di Dio (c. 376; c. 369).

Esponenti del magistero particolare sono i Vescovi o come singoli o collettivamente riuniti nelle due riunioni giuridicamente circoscritte, cioè nelle conferenze episcopali o nei concili particolari. In questo modo, rispetto al can. 1326 CIC/1917, è stata messa in parallelo la Conferenza episcopale con il tradizionale concilio particolare. Secondo il can. 753 non c'è una differenza fra Vescovi diocesani, conferenze episcopali e concili particolari circa la titolarità e la forza dell'obbligazione giuridica. Pertanto si deve concludere che come il vescovo diocesano è maestro autoritativo per i fedeli della sua diocesi, così sono anche i Vescovi riuniti nelle conferenze episcopali o nei concili particolari per i fedeli delle loro chiese particolari. Se si fosse voluto dimostrare esclusivamente i singoli Vescovi come esponenti del magistero, sarebbe stato superfluo menzionare i concili par-

(63) LÜDECKE, *Grundnormen* (nota 1) 361.

(64) Riguardo al significato di questo concetto chiave del Concilio Vaticano II cfr. GIANFRANCO GHIRLANDA, «*Hierarchica Communio*», *Significato della formula nella Lumen Gentium*, Roma, 1980 (= *Analecta Gregoriana* 216) 410-429.

(65) Cfr. c. 205.

(66) Cfr. SCHMITZ, *Lebrautorität* (nota 6) 206; MUSSINGHOFF, *Kommentar* (nota 1) al can. 753/1.

ticalari e le conferenze episcopali⁽⁶⁷⁾. In altre parole, il soggetto « episcopi » denomina una maggioranza di esponenti reali del magistero particolare, e cioè i Vescovi diocesani come singoli ed i Vescovi diocesani insieme con i Vescovi titolari con suffragio deliberativo tanto nei concili particolari quanto nelle conferenze episcopali. Questa interpretazione può essere confermata dalla genesi del testo⁽⁶⁸⁾. D'altra parte anche il vescovo titolare possiede a causa dell'ordinazione episcopale la pienezza del sacramento dell'ordine ed è membro del Collegio dei Vescovi. Ciò che lo distingue dal vescovo diocesano è la mancanza dei fedeli a lui affidati, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano. Pertanto il vescovo titolare non può esigere autorità magisteriale con esigenza obbligatoria, come è stato stabilito nel can. 753. Tuttavia, assieme con il vescovo diocesano, gli compete in qualità di membro del concilio particolare o come membro della conferenza episcopale una cooperazione al magistero particolare, che secondo lo statuto giuridico circa la partecipazione e il suffragio può essere diverso⁽⁶⁹⁾. Nella comunità dei Vescovi riuniti nei concili

(67) LÜDECKE, *Grundnormen* (nota 1) 362-363.

(68) Non è possibile interessarsi qui della questione molto discussa sull'autorità *in docendo* della Conferenza episcopale. L'*Instrumentum laboris* « Status theologicus et iuridicus conferentiarum episcopalium », elaborato dalla Congregazione per i Vescovi nel 1985, ha causato una vivace controversia su detta questione che secondo l'opinione della maggioranza dei canonisti e teologi è stata decisa dal legislatore a favore della competenza dottrinale, perché la conferenza episcopale è stata inserita nel can. 753 CIC - dopo cancellazione interinale. Una prospettiva dettagliata in questa materia discussa si trova da HERVÉ LEGRAND, JULIO MANZANARES, ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA (Hg.), *Les conférences épiscopales: théologie, statut canonique, avenir: actes du Colloque international de Salamanque, 3-8 janvier 1988*, Paris, 1988; HERMANN J. POTTMEYER, *Das Lehramt der Bischofskonferenz*, in: Hubert Müller, Hermann J. Pottmeyer (ed.), *Die Bischofskonferenz. Theologischer und juridischer Status*, Düsseldorf, 1989, 116-133; ANDRÉ NAUD, *Dans le prolongement du Colloque de Salamanque. Le magistère contesté des conférences épiscopales*, in *Sciences et esprit* 41 (1989) 93-114; GIANFRANCO GHIRLANDA, *De Episcoporum conferentia deque exercitio potestatis magisterii*, in *PRMCL* 78 (1989) 573-603; AYMANS-MÖRSBORN, KanR II (nota 5), 294-297. Lo succitato scritto di lavoro della Congregazione per i Vescovi ha trovato una chiarificazione da parte del Magistero universale attraverso la promulgazione del Motu proprio *Apostolos suos* (AAS [90] 641-658) sulla natura teologica e giuridica delle conferenze episcopali. Al riguardo cfr. le osservazioni utili di JUAN IGNACIO ARRIETA, *Le conferenze episcopali nel Motu Proprio Apostolos Suos*, in *Ius Ecclesiae* 11 (1999) 169-191 e GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il M.P. Apostolos Suos sulle Conferenze dei Vescovi*, in *Periodica* 88 (1999) 609-657.

(69) Cfr. WINFRIED AYMANS, *Wesensverständnis und Zuständigkeit der Bischofskonferenz im Codex Iuris Canonici von 1983*, in *AfkKR* 152 (1983) 46-61 = Beiträge

particolari o nelle conferenze episcopali anche il vescovo titolare è esponente del magistero particolare. Egli però può essere denominato araldo e maestro autentico della fede soltanto in modo ristretto. L'annuncio della fede autentica è legato alla promozione e alla cura della dottrina della fede che necessariamente comprende la tutela della fede, per prevenire gli errori dottrinali o per difendere la fede dei cattolici da interpretazioni sbagliate.

c) *Sintesi.*

L'ordinario magistero ecclesiastico particolare rispetto al magistero ecclesiastico universale dei Vescovi è da qualificare, circa la materia e l'impostazione giuridica, come magistero autentico di rango minore⁽⁷⁰⁾. Inoltre non è lecito proporre il «magistero autentico» come terza categoria accanto al magistero ordinario e straordinario; per questo non si trova nessun punto di appoggio né nei testi conciliari né nelle disposizioni del codice di diritto canonico. Il concetto «magistero autentico» (*magisterium authenticum*) è piuttosto un concetto superiore per il magistero ufficiale e autoritativo dei pastori, indipendentemente dalla necessaria differenziazione a causa dei diversi modi dell'esercizio in magistero infallibile, straordinario, solenne, ordinario, universale o particolare.

I Vescovi ricevono il magistero tramite l'ordinazione episcopale ed esso può esercitato soltanto nella «comunione gerarchica con il Capo e con i membri del Collegio» (LG 21). La consacrazione episcopale conferisce la potestà di insegnare nel nome e nell'autorità di Cristo; la comunione gerarchica con il Capo e con i membri del Collegio episcopale è la condizione per il suo esercizio. Dall'autorità formale del vescovo come maestro autentico si deve distinguere, anche se non dividere, l'autorità nei riguardi della sua dottrina: per quest'ultima è necessaria la conformità riguardo al contenuto della dottrina del Collegio episcopale. I Vescovi riuniti nelle conferenze episcopali o nei concili particolari sono esponenti dell'autentico magistero ecclesiastico particolare, essi sono «maestri autentici e araldi

zum Verfassungsrecht der Kirche, Amsterdam (Kanonistische Studien und Texte 39) 243-258; HERIBERT SCHMITZ, *Bischofskonferenz und Partikularkonzil*, in: Hubert Müller, Hermann J. Pottmeyer (ed.), *Die Bischofskonferenz. Theologischer und juristischer Status*, Düsseldorf, 1989, 178-195.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. GEORG MAY, *Das Glaubensgesetz*, in *Ius Sacrum*. Klaus Mörsdorf zum 60. Geburtstag. München, Paderborn, Wien, 1968, 349-372, 359.

della fede» ed anche il vescovo titolare ne fa parte. Egli però è araldo autentico e maestro della fede soltanto in un modo ristretto. Il concetto opposto al magistero autentico dei Vescovi è il magistero scientifico o accademico dei teologi⁽⁷¹⁾.

2. *Forza di obbligazione del autentico magistero ecclesiastico particolare.*

In stretta correlazione all'autentico magistero ecclesiastico dei Vescovi vi è l'obbligo di obbedienza dei fedeli. Secondo il can. 753 i fedeli sono giuridicamente tenuti ad aderire con obbedienza religiosa all'autentico magistero dei *loro* Vescovi. Da una parte sono limitate la forza dell'obbligazione e l'esigenza di obbligatorietà del magistero ecclesiastico particolare⁽⁷²⁾, dall'altra è da riconoscere un legame intenso dei fedeli con il proprio vescovo in virtù del loro obbligo di obbedienza⁽⁷³⁾.

L'esercizio del magistero autentico dipende concretamente dalla posizione del vescovo nella struttura gerarchica della Chiesa. Non a tutti i Vescovi consacrati sono affidati fedeli, per il loro bene spirituale il vescovo è competente e responsabile. Pertanto esigenza di obbedienza e forza di obbligazione del magistero ecclesiastico particolare sono da distinguere a seconda si tratti di un vescovo diocesano o di un vescovo titolare, che annuncia la fede, o se i Vescovi insegnano come singoli o nei concili particolari o nelle conferenze episcopali.

Al vescovo diocesano è affidata una Chiesa particolare; egli esercita il suo autentico magistero nei confronti dei fedeli che appartengono a questa diocesi (cf. can. 756 § 2)⁽⁷⁴⁾. I fedeli sono pertanto tenuti ad aderire al magistero autentico del loro vescovo diocesano con religioso obbedienza. Ciò che non può esigere il vescovo titolare

⁽⁷¹⁾ Cfr. AVERY DULLES, *Lebramt und Unfehlbarkeit*, in: Walter Kern, Hermann J. Pottmeyer, Max Seckler (ed.), *Handbuch der Fundamentaltheologie*, vol. 4, Freiburg, 1988, 153-178, 162.

⁽⁷²⁾ Cfr. SCHMITZ, *Lebrautorität* (nota 6) 207-209.

⁽⁷³⁾ Questa obbedienza viene richiesta principalmente da diverse altre direttive, cfr. per esempio i cann. 212 § 1, 273, 752.

⁽⁷⁴⁾ I compiti del ministero episcopale del Vescovo diocesano nel servizio dell'annuncio sono regolati nei cann. 383-400, anche se nel can. 386 vengono raccomandati in modo particolare soltanto alcuni doveri dell'annuncio della fede.

come singolo. A lui spetta però, assieme con i Vescovi diocesani, come membro di concili particolari o conferenze episcopali una collaborazione nel magistero particolare, che può essere differente secondo la forma giuridica circa la partecipazione e il suffragio⁽⁷⁵⁾.

L'obbedienza religiosa, richiesta ai fedeli nel can. 753, non è distinta da quel religioso ossequio dell'intelletto e della volontà prestato al magistero non-infallibile del Romano Pontefice e del Collegio episcopale e che ritroviamo nel can. 752⁽⁷⁶⁾. Vero è che il magistero particolare nei riguardi del magistero universale in merito all'oggetto e a causa della posizione giuridica è da qualificare come magistero di rango inferiore, tuttavia non vi è in una differente forza obbligatoria delle dottrine che, sia secondo il can. 752 che secondo il can. 753 vengono proposte. La differenza sta da una parte nei differenti destinatari della norma (tutti i fedeli nel caso del can. 752 o quelli affidati alla propria cura del vescovo nel caso del can. 753). D'altra parte gli esponenti del magistero particolare sono essi stessi legati al magistero ecclesiastico universale, vale a dire sono sottoposti all'obbligo di obbedienza previsto del can. 752.

Tanto premesso, è da concludere che non è accettabile una graduazione secondo la quale al Romano Pontefice e al Collegio episcopale si deve prestare piena obbedienza, mentre ai Vescovi, sia al singolo vescovo diocesano, che ai Vescovi riuniti nei concili particolari o nelle conferenze episcopali soltanto un'obbedienza ridotta. I fedeli debbono la stessa obbedienza ai loro Vescovi come al Romano Pontefice e al Collegio episcopale, sempre che i Vescovi stessi adempiano al loro obbligo di obbedienza nei confronti del magistero universale della Chiesa. Se e in quanto questi trasgrediscano la norma del can. 752, così ledendo la comunione necessaria con il Papa e con gli altri Vescovi affinché la loro autorità d'insegnamento sia vincolante, sarebbe sospeso per i fedeli l'obbligo di obbedire. Sotto l'aspetto canonistico pertanto non si pone la questione per i fedeli di un'obbedienza graduata nei confronti del magistero ecclesiastico universale e particolare. Ma si deve tenere presente che se i Vescovi prendono posizione in modo vincolante circa materie nuove nell'ambito della

(75) Cfr. can. 443 riguardo ai concili particolari; cann. 459, 454 per le conferenze episcopali. È una questione diversa da quella trattata qui, ma non meno interessante ed importante, esaminare, se e in quanto ciò che è stato detto qui riguardo ai Vescovi ausiliare vale — *mutatis mutandis* — anche per i soggetti ai quali rimanda il can. 381 § 2.

(76) Cfr. DAVIDE CITO, *L'assenso al magistero* (nota 1) 478-482.

fedele e dei costumi, i fedeli devono prestare al loro insegnamento la stessa obbedienza che all'insegnamento non-infallibile del Romano Pontefice. Lo stesso vale, se i loro Vescovi interpretano dottrine del magistero universale della Chiesa. Se però i Vescovi si esprimono circa dottrine del magistero universale in modo ad esse non corrispondente, i fedeli non sono tenuti a prestare obbedienza ai loro Vescovi⁽⁷⁷⁾. Ciò significa concretamente che dalla testimonianza della Chiesa particolare non si può esigere l'infallibilità, d'altra parte tale testimonianza non deve mettersi in opposizione a quella dell'autorità superiore, altrimenti perde l'esigenza dell'obbedienza.

(77) LÜDECKE, *Grundnormen* (nota 1) 368.

